Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezzza Ufficio Relazioni Sindaceli Protocollo: 001674/2015

Data: 21/04/2015 Classifica: 557/RS/557/RS/01/137/1



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo 21 APRILE 2015

OGGETTO: Attuazione art. 4, comma 24, lett. a e b della legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro Ministro Fornero) congedi obbligatorio e facoltativo del padre, oltre a "forme di contributi economici alla madre, in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota n. 3.1.8/126/ic/2015, del 3 febbraio scorso, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che gli istituti cui fa riferimento codesta O.S. sono contenuti nell'art. 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, rispettivamente distinti alla lettera a), che prevede un giorno di congedo obbligatorio e due di congedo facoltativo per il padre lavoratore entro cinque mesi successivi alla nascita del figlio, ed alla lettera b), che prevede la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

L'iter normativo per l'applicazione dei benefici sopra descritti richiedeva un decreto su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che ne disciplinasse le modalità di fruizione anche per i dipendenti pubblici (così come previsto dall'art. 1, commi 7 e 8 della medesima legge n. 92/2012).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11/12/2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 recante "Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92..." che ha previsto l'estensione del contributo per l'acquisto di servizi di baby sitting anche alle lavoratrici madri dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Congedo obbligatorio-facoltativo al padre e contributi economici alla madre



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la norma in esame sia applicabile anche al personale femminile della Polizia di Stato che si trovi nelle condizioni ivi previste.

Per quanto concerne, invece, il beneficio di cui alla lettera a) dell'art. 4, comma 24, della legge 92/2012 inerente al congedo obbligatorio e facoltativo per il lavoratore padre, è stato rappresentato che ad oggi non sono intervenute novità legislative in materia.

IL DEFETTORE DELL'UFFICIO (Tommaso Ricciardi)